

Opuscolo informativo

Rendita per partner di vita

Con la rendita per partner di vita, viene adattata la posizione legale previdenziale del partner di vita sopravvissuto a quella di un coniuge. Nell'ambito della previdenza per i superstiti, i partner di una comunità di vita non coniugale sono ampiamente equiparati ai coniugi se, al momento di un evento previdenziale (vecchiaia, decesso, invalidità), la comunità simile al matrimonio sussisteva già da almeno cinque anni (con prova sufficiente) o che il partner sopravvissuto deve sostenere uno o più figli comuni.

Le ragioni di cessazione del diritto secondo le disposizioni regolamentari sulla rendita per coniugi, sono applicabili per analogia. Non sussiste alcun diritto se al decesso della persona assicurata entrano in vigore delle prestazioni a favore di un coniuge sopravvissuto. L'eventuale sussistenza di diritti di assicurazioni sociali o diritti previdenziali per superstiti verranno computati con la rendita per partner.

Il diritto al *capitale di decesso* è determinato come finora dall'ordine regolamentare per i beneficiari e dai rapporti effettivi al momento dell'evento previdenziale. Deroghe dalla graduatoria prestabilita dal regolamento devono essere concordate separatamente. Per far ciò si deve inoltrare alle Casse pensioni una richiesta scritta e motivata. Il contratto di sostentamento di per se non basta per beneficiare il partner di vita.

Estratto dal Regolamento di previdenza (valido dal 1° gennaio 2016)

Art. 13 Rendita per partner di vita

- 1.** Se prima del suo decesso la persona assicurata non sposata ha convissuto per almeno gli ultimi cinque anni con un partner di vita non sposato e non parente, in un partenariato di vita comprovabile con reciproco obbligo di sostentamento, o se il partner di vita deve mantenere uno o più figli in comune, costui ha il medesimo diritto a prestazioni come un coniuge sopravvissuto se questo partenariato è stato notificato per iscritto alla Cassa pensione. Alla Cassa pensione deve pervenire, al più tardi entro sei mesi dopo il decesso della persona assicurata, una richiesta scritta in merito alle prestazioni.
- 2.** Il partenariato dev'essere notificato alla Cassa pensione per iscritto e sotto forma di un contratto di sostentamento. È da usare il contratto modello elaborato dalla Cassa pensione che dev'essere inoltrato alla Cassa pensione stessa durante la vita di ambedue i partner e firmato da tutti e due. Lo scioglimento del partenariato si deve notificare immediatamente alla Cassa pensione.
- 3.** La rendita per partner di vita termina con il matrimonio o quando s'inizia un nuovo partenariato ai sensi del cpv. 1. La Cassa pensione esamina periodicamente il diritto alle rendite.
- 4.** In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità sussiste un diritto ad una rendita per partner di vita se sono state adempite le premesse secondo i cpv. 1 e 2 al momento del primo pagamento di rendita (vecchiaia o invalidità).
- 5.** Se il beneficiario di una rendita per partner di vita riceve una rendita di vedovanza dell'AVS o una rendita di vedovanza rispettivamente una rendita per partner di vita da un altro istituto di previdenza, non viene erogata una rendita per partner di vita.
- 6.** Versamenti di sostentamento derivanti da una sentenza di divorzio vengono computati con la rendita di partner di vita da versare.

7. La durata del partenariato ai sensi dei cpv. 1 e 2 viene addizionata alla durata del matrimonio secondo le premesse di diritto dell'art. 12 per la rendita per coniugi se sussiste un relativo contratto di sostentamento.
8. Le disposizioni della rendita per partner di vita valgono anche per partner di vita dello stesso sesso.
9. In caso di scioglimento di un partenariato non sussiste il diritto ad una rendita per partner di vita. L'art. 12 cpv. 3 per la rendita per coniugi di coniugi divorziati non vale analogamente.
10. Il diritto del partner di vita in merito al capitale di decesso viene determinato secondo l'art. 15 cpv. 5.

Art. 15 Capitale di decesso (Cassa pensione Novartis 1)

1. Se muore una persona assicurata, un beneficiario di rendite di vecchiaia o di rendite d'invalidità prima di aver compiuto il 65° anno di età, viene pagato un capitale di decesso agli aventi diritto a prestazioni.
2. Il capitale di decesso corrisponde, per una persona assicurata, al 200% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso, oltre all'avere a risparmio esistente secondo l'art. 6, rispettivamente il 200% della rendita in corso di vecchiaia o d'invalidità per quanto concerne i beneficiari di rendite di vecchiaia e d'invalidità.
3. Il capitale di decesso aumenta dell'avere di risparmio per il 31 dicembre 2010, derivante dall'assicurazione Incentive/Bonus e per il lavoro a turni, che viene trasferito il 1° gennaio 2011, senza interessi, nonché delle ulteriori somme d'acquisto versate nel conto di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011 secondo l'art. 8 cpv. 5 e 6, senza interessi. L'aumento viene ridotto delle prestazioni eventualmente già erogate secondo l'art. 9 cpv. 1 della Cassa pensione, senza interessi, nonché di un eventuale prelievo anticipato nell'ambito della promozione di abitazione (art. 25) e/o di un eventuale prelievo a causa di divorzio (art. 26).
4. Se la persona assicurata ha usufruito di una rendita transitoria secondo l'art. 10 cpv. 5, nell'ambito di un pensionamento anticipato, e muore prima di aver compiuto il 65° anno di età, il capitale di decesso, secondo il cpv. 2, aumenta della parte del conto di risparmio che non è stata utilizzata per finanziare la rendita transitoria.
5. Si considerano aventi diritti, senza considerazione del diritto di successione:
 - a) il coniuge ed i figli della persona assicurata deceduta che avrebbero diritto ad una rendita per orfani da parte della Cassa pensione;
 - b) in caso di mancanza dei beneficiari secondo la lett. a) le persone sostenute essenzialmente dalla persona deceduta o la persona che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha gestito senza interruzione una comunità di vita insieme alla persona assicurata deceduta con obbligo di sostentamento reciproco o che deve sostenere uno o più figli in comune;
 - c) in caso di assenza di persone beneficiarie secondo le lett. a) e b) i restanti figli, i genitori o fratelli e sorelle della persona assicurata deceduta.
6. La persona assicurata può in qualsiasi momento far cambiare, per iscritto, dalla Cassa pensione il gruppo di beneficiari predefiniti nel cpv. 5 come segue:
 - a) Se esistono delle persone ai sensi del cpv. 5 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 5 lett. a) e b).
 - b) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 5 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 5 lett. a) e c).

- c) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 5 lett. a), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 5 lett. b) e c).

La notifica deve pervenire alla Cassa pensione in tempo di vita della persona assicurata.

7. La persona assicurata può determinare a libera scelta, tramite notifica scritta alla Cassa pensione, i diritti delle persone beneficiarie entro un gruppo di beneficiari (cpv. 5 e 6). Se non sussiste una notifica della persona assicurata, il capitale di decesso è a disposizione di tutti i beneficiari in parti uguali entro un gruppo di beneficiari. La notifica dev'essere presentata alla Cassa pensione in tempo di vita della persona assicurata.
8. Se mancano le persone secondo il cpv. 5, il capitale decade a favore della Cassa pensione.

Art. 12 Capitale di decesso (Cassa pensione Novartis 2)

1. Se muore una persona assicurata prima di aver compiuto il 65° anno di età, viene pagato un capitale di decesso agli aventi diritto a prestazioni.
2. Il capitale di decesso corrisponde all'esistente avere di vecchiaia al momento del decesso secondo l'art. 5, come minimo però al 400% del salario assicurato al momento del decesso.
3. Si considerano aventi diritto, senza considerazione del diritto di successione:
- a) il coniuge ed i figli della persona assicurata deceduta che avrebbero diritto ad una rendita per orfani da parte della Cassa pensione;
 - b) in caso di mancanza di beneficiari secondo la lett. a) le persone sostenute essenzialmente dalla persona assicurata deceduta o la persona che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha gestito senza interruzione una comunità di vita insieme alla persona assicurata deceduta con obbligo di sostentamento reciproco o che deve sostenere uno o più figli in comune;
 - c) in caso di assenza di persone beneficiarie secondo le lett. a) e b) i restanti figli, i genitori o fratelli e sorelle della persona assicurata deceduta.
4. La persona assicurata può, in qualsiasi momento, far cambiare per iscritto dalla Cassa pensione 2 il gruppo di beneficiari predefiniti nel cpv. 3 come segue:
- a) se esistono delle persone ai sensi del cpv. 3 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 3 lett. a) e b).
 - b) se non esistono persone ai sensi del cpv. 3 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 3 lett. a) e c).
 - c) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 3 lett. a), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 3 lett. b) e c).
- La notifica deve pervenire alla Cassa pensione 2 quando la persona assicurata è ancora in vita.
5. La persona assicurata può determinare a libera scelta, tramite notifica scritta alla Cassa pensione 2, i diritti delle persone beneficiarie entro un gruppo di beneficiari (cpv. 3 e 4). Se non sussiste una notifica della persona assicurata, il capitale di decesso è a disposizione di tutti i beneficiari in parti uguali entro un gruppo di beneficiari. La notifica dev'essere presentata alla Cassa pensione 2 quando la persona assicurata è ancora in vita.
6. Se mancano le persone secondo il cpv. 3, il capitale decade a favore della Cassa pensione 2.